



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex art. 67 ss. CCI introdotto da [REDACTED] **PRIORI** (Cod. Fisc.: [REDACTED]), nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] e residente in [REDACTED], alla via [REDACTED] (avv. Mauro Paolinelli e Giorgia Paolinelli) con l'ausilio dell'O.C.C. nominato avv. Emanuela Cortucci;

visto il provvedimento di assegnazione del 21/12/2023;

visto il decreto istruttorio emesso in pari data con il quale si è chiesto di fornire delucidazioni in merito all'impiego delle somme di cui ai finanziamenti in ordine ai quali la ricorrente è rimasta debitrice;

letta la relazione integrativa dell'OCC del 25/01/2024 nel quale si è dato atto che la ricorrente non ha effettuato l'acquisto di singoli beni dal prezzo economicamente rilevante (se non quello dell'auto per il quale è stato contratto un finanziamento estinto nel 2019 le cui rate tuttavia hanno inciso sulla capacità restitutoria della debitrice), ma ha dovuto sostenere il costo di notevoli prestazioni [REDACTED]

[REDACTED] delle spese di vita quotidiana, nonché quelle attinenti le rate ai precedenti finanziamenti, come risulta dagli estratti conto;

osservato che la documentazione allegata, nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (stipendio di lavoratore dipendente);

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che la ricorrente è soggetto lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di [REDACTED], non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode";

ritenuto nella specie, come dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC, sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che la ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che, il ricorso al credito al consumo per sostenere le esigenze della vita quotidiana in breve tempo ha condotto ad una progressiva crescita del debito finalizzato esclusivamente a ripianare la pregressa esposizione debitoria (contrazione di finanziamenti cd. a catena);

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 61.985,09 è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 2.300,00, in n. 72 rate di € 31,94 c.u. dall'omologa (72 mesi):



2. Pagamento stralciato degli altri creditori chirografari, in una percentuale che si stima nel 20,27%, e nello specifico:

- il credito chirografario FINDOMESTIC BANCA s.p.a. di € 41.845,09 pagato nella misura del 20,27 % per l'importo di € 8.483,28 in n. 72 rate di € 117,82 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- il credito chirografario SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a. di € 12.740,00 pagato nella misura del 20,27 % per l'importo di € 2.582,79 in n. 72 rate di € 35,87 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- il credito chirografario AGOS DUCATO s.p.a. di € 5.100,00 pagato nella misura del 20,27 % per l'importo di € 1.033,93, in n. 72 rate di € 14,36 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi).

evidenziato che, in base alla proposta di accordo, la debitrice provvederà ai suddetti pagamenti attraverso il versamento dell'importo mensile di euro 200,00 per n. 72 rate (6 anni) per un totale di euro 14.400,00, con distribuzione periodica delle somme accantonate da eseguire con pagamenti trimestrali;

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditore;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - del divieto di azioni esecutive e delle misure cautelari richieste, consistenti in particolare nella sospensione delle trattenute in corso sullo stipendio operate da Santander Consumer Bank s.p.a. a causa di cessione *pro solvendo* della quota di un quinto dello stipendio, nell'ottica di limitare l'erosione delle disponibilità liquide per gli altri creditori nonché quella delle disponibilità economiche su cui la ricorrente può contare per soddisfare le proprie esigenze di mantenimento;

P.T.M.

visto l'art. 70 CC;



DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE, ai sensi dell'art 70 comma IV CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

DISPONE la sospensione delle trattenute stipendiali operate da Santander Consumer Bank s.p.a. per effetto della cessione del quinto dello stipendio;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche *si opus* individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, li 06/02/2024

Il Giudice

Dr.ssa Giuliana Filippello

